



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE
San Biagio di Callalta – Monastier di Treviso – Zenson di Piave - Silea
PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza n. 31

Monastier di Treviso, 13/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL C.D.S.: Istituzione in via Madonna del limite massimo di velocità a 20 km/h e della limitazione alla circolazione di tutti i veicoli a motore, eccetto residenti e frontisti, a partire da martedì 18.07.2023

IL COMANDANTE

Considerato che in via Madonna il sedime stradale è soggetto al facile deterioramento a causa del passaggio di automobili e mezzi agricoli a velocità sostenuta non compatibile con la tipologia del percorso;

Rilevato che la suddetta circolazione rende pericolosa l'immissione in sicurezza dei residenti e frontisti nella strada comunale;

Preso atto della necessità di preservare nel tempo la percorribilità in sicurezza della via richiamata;

Considerata la possibilità di limitare il traffico nella suddetta strada comunale, ritenendo consona l'istituzione di un limite di velocità;

Richiamati inoltre:

- Il D.lgs n. 285/92 (Nuovo C.d.S.);
- gli artt.6, 7, comma 3 del Codice della Strada;
- il D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);
- gli art.li 107 e 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 23/12/2019, con la quale è stata approvata la Convenzione tra i comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave per la gestione associata dei Servizi di Polizia Locale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2023, con la quale è stata deliberata l'approvazione all'ingresso del Comune di Silea nel Corpo Intercomunale a partire dal 1.04.2023, l'approvazione dell'atto Aggiuntivo alla Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia locale mediante la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia locale tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea e l'approvazione delle modifiche al vigente Regolamento del Corpo intercomunale di Polizia locale;

ORDINA

l'istituzione in via Madonna del limite massimo di velocità in 20 km/h e della limitazione alla circolazione di tutti i veicoli a motore, eccetto residenti e frontisti, a partire da martedì 18.07.2023

Sono esclusi dal divieto sopraindicato, e quindi possono circolare rispettando comunque il limite di velocità:

- i veicoli appartenenti a Polizia Locale, Forze di Polizia e Forze Armate;
- mezzi di soccorso e Protezione Civile
- mezzi adibiti a raccolta rifiuti, pronto intervento fognature e pozzi neri, servizi postali, servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla circolazione stradale e manutenzione idraulica;
- mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti;
- mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica
- autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo privato, per il percorso più breve tra le strade in cui è consentito il transito ed il luogo di consegna;
- mezzi degli utenti disabili muniti del relativo contrassegno

DISPONE

-La regolare segnaletica occorrente sarà disposta e posizionata a cura dell'Ufficio Tecnico di Monastier di Treviso e verificata dalla Polizia Locale, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Relativo Regolamento di Esecuzione.

-La presente non sostituisce eventuali e/o necessari provvedimenti di competenza di altri enti.

-Si rammenta che potrebbero verificarsi situazioni diverse, per ora non prevedibili, tali da rendere necessaria la revoca del presente atto, senza che ciò implichi oneri o indennizzi di sorta da parte di questa Amministrazione

AVVISA

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso l'affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monastier di Treviso.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; i contravventori saranno puniti a termini di legge.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale sono incaricati a far osservare la presente Ordinanza.

AVVERSO

la presente ordinanza è ammesso:

-ricorso in via gerarchica al Ministro dei Lavori Pubblici entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e dell'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

-in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034 entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, fatto salvo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla Residenza municipale

**IL COMANDANTE DELLA P.L.
Dott.ssa Barbara CIAMBOTTI**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 17/03/2005, n.82 e ss.mm; sostituisce il documento cartaceo